



CITTA' DI LODI
Settore Economico Finanziario
Servizio Tributi
Bozza Aggiornata

**Approvato con
Delibera del
Consiglio Comunale
n. 38 del 29/4/2014**

**modificato con Delibere
C.C.:**

- n. 54 del 20/5/2014

- n. 52 del 28/4/2015

- n. 27 del 12/04/2016

**modificato con Delibera
C.S.**

- n.36 del 31.03.2017;

**modificato con Delibere
C.C.**

- n. 21 del 21/2/2018;

-n. 23 del 10/04/2020;

-n. 51 del 26/6/2020.

- n. 70 del 30/06/2021.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Parte I: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

SOMMARIO

Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1bis: DEFINIZIONE DI RIFIUTO

Articolo 2: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3: LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

Articolo 4: LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

Articolo 5: SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6: SOGGETTO ATTIVO

Articolo 7: ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 8: AGEVOLAZIONE PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 8bis: COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Articolo 9: BASE IMPONIBILE

Articolo 10: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 10bis: PIANO FINANZIARIO

Articolo 11: ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 12: PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 13: TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 14: OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 15: TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 16: CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 17: TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 18: SCUOLE STATALI

Articolo 19: ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 20: AGEVOLAZIONI PARTICOLARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 21: CUMULO DI RIDUZIONI

Articolo 22: VERSAMENTI

Articolo 23: DICHIARAZIONE

Articolo 24: FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 25: ACCERTAMENTO

Articolo 26: RATEIZZAZIONI

Articolo 27: RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 28: SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 29: RIMBORSI

Articolo 30: DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

ALLEGATO "A" CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti TARI, finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal D. P. R. 27 aprile 1999 n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Lodi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 1 bis

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3) e 4);
 - g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 3

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono assoggettati al tributo, se suscettibili di produrre rifiuti, tutti i locali posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso anche se di fatto non utilizzati. Sono tali quelli a destinazione abitativa dotati di attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas o di arredamento, e per i locali ad uso non domestico quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono assoggettate al tributo, se suscettibili di produrre rifiuti, tutte le aree scoperte possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, con la esclusione di quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a. centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili

- e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione o alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b. locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione fine lavori;
 - c. soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - e. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
 - g. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i. le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno essere altresì specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono escluse dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazioni; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggette al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani di cui al vigente regolamento di igiene urbana.
3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenti o accessorie a civili abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C. che non siano detenute e occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dai mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - a) Sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli autoveicoli; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b) Sono soggette al tributo: i distributori di carburanti per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Articolo 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:
 - a. Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b. Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Lodi relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 7
**ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:
 - a. le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
 - b. le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C.;
 - c. locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);
 - d. la parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.
2. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche

di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

- Falegnamerie -30%,
- Officine lavorazione materiali ferrosi -30%,
- Autocarrozzerie -30%
- Autofficine per la riparazione veicoli -30%,
- Autofficine di elettrauto -30%,
- Gommisti -30%,
- Distributori carburanti -20%
- Autolavaggi -30%
- Tipografie -20%
- Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari -40%
- Laboratori fotografici -30%
- Lavanderie -20%
- Laboratori dell'industria chimica per la produzione di beni -20%
- Locali ove si producono scarti di origine animale -20%
- Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni) -20%

3. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate, la superficie esclusa è determinata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali;
4. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
 - a) commi a) e b) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;
 - b) commi c) e d) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti);
 - c) Il riconoscimento ed il permanere delle agevolazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) è, altresì, subordinato alla presentazione di dichiarazione su apposito modello predisposto dall'Ente, allegando le copie dei formulari di identificazione dei rifiuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento in conformità alla normativa vigente.
5. Il mancato adempimento, entro il termine su indicato, previsto dal precedente comma 4) da parte dei soggetti già oggetto di agevolazione comporterà la perdita del beneficio con conseguente versamento della differenza del tributo dovuto.

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali hanno diritto ad una riduzione da un minimo del 15% fino ad un massimo del 100% della quota variabile della tariffa così come identificato al successivo comma 2).
2. La percentuale di riduzione è pari a:
$$\frac{\text{quota rifiuti avviati a recupero}}{\text{quota rifiuti conferibili}}$$

(kg/mq annui x coefficiente Kd del Dpr. 158/99 della categoria tariffaria di appartenenza)
3. Al fine di beneficiare della riduzione di cui al precedente comma, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione su apposito modello predisposto dall'Ente annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al recupero. Qualora il numero dei formulari sia superiore a 50 dovrà essere allegato apposito elenco riepilogativo, predisposto dall'Ente, contenente tutti i dati necessari all'identificazione e quantificazione dei rifiuti. Il servizio tributario procederà ad effettuare il controllo dei dati dichiarati richiedendo, a campione, copie di n. 10 formulari.
4. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
5. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Articolo 8bis

COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

1. Per l'esercizio della facoltà di cui al precedente articolo 8) comma 5), il rappresentante legale della società e/o titolare dell'attività deve presentare entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intende uscire dal servizio pubblico specifica dichiarazione allegando:
 - una relazione di stima dei quantitativi e descrizione delle frazioni dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
2. Per il solo anno 2021, la dichiarazione di cui al precedente comma, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2021, per uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1) la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale da comunicare al servizio tributi entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello del rientro.

4. Il rientro al servizio pubblico è ammesso dal 1° gennaio dell'anno successivo e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza non domestica.
5. In mancanza di espressa dichiarazione di cui al comma 1) del presente articolo nel termine indicato, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricola (quali gli agriturismi) che producono rifiuti simili analoghi a quelli delle utenze domestiche, possono presentare apposita istanza per avvalersi del servizio pubblico.

Articolo 9 **BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 10 **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

8. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 10 bis

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nellamodulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economicofinanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente e/o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 11

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficientidi produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 12

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 13

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente, è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo superiori a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 2 (due) unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. La quota del tributo dovuto per le unità destinate ad uso box sarà calcolata solo sulla parte fissa. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito si considerano utenze domestiche condotte

da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora i medesimi locali siano condotti da persone giuridiche gli stessi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dalla banca dati dell'Anagrafe per i soggetti residenti ovvero per i non residenti dal numero indicato nella dichiarazione.

Art. 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 17

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera,

salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 18 **SCUOLE STATALI**

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge n. 31/2008.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche rientra nel Piano Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo 10 bis.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dai costi del PEF ai sensi dell'art. 1 comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA.

Articolo 19 **ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di giorni 30, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo per i contribuenti coinvolti non potrà superare il 20 % del tributo.
4. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
 - 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo.
5. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
6. Alle utenze non domestiche riferite all'occupazione di aree scoperte operative viene stabilita una riduzione della tariffa pari al 50%, trattandosi di superfici la cui produzioni di rifiuti, per la particolare natura e destinazione (deposito di materiale, attrezzature per l'attività) è da ritenersi limitata.

7. Alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano documentato una riduzione della produzione di rifiuti sarà corrisposto un rimborso pari al 20% del costo sostenuto con un minimo di €. 12,00 e un massimo di €. 150,00.
8. Ai fini di quanto stabilito dal comma precedente i contribuenti dovranno produrre, annualmente, apposita istanza al servizio tributario allegando la documentazione dimostrativa della minore produzione di rifiuti quale: copia scontrino fiscale ovvero copia ricevuta fiscale (intestata ad un qualsiasi componente del nucleo familiare) con specifica descrizione del bene finalizzato alla produzione di minor rifiuti per entrambe le tipologie di documenti fiscali. L'acquisto in questione dovrà essere effettuato entro il primo semestre dell'anno d'imposta di cui si chiede l'agevolazione ovvero nell'annualità precedente.
9. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico mediante compostiera, è concessa una riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione. La riduzione si applica a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione, previa verifica dell'effettivo utilizzo di tale modalità da parte dell'ufficio comunale competente ovvero dal soggetto gestore del servizio igiene urbana entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Per gli anni successivi la dichiarazione di rinnovo dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nel mese di gennaio.
10. Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo.
11. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.
12. Con la presentazione delle istanze di riduzione, di cui ai precedenti commi, il contribuente autorizza, altresì, il Comune a svolgere verifiche anche periodiche al fine di accertare quanto dichiarato dal contribuente.

Articolo 20

AGEVOLAZIONI PARTICOLARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. E' disposta la riduzione del tributo a favore dei nuclei familiari, risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, di seguito specificati:
 - 22% con un figlio a carico e un solo genitore convivente con il limite dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di €. 25.000,00;
 - 22% con numero un figlio a carico ed entrambi genitori conviventi con il limite dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di €. 28.000,00;
 - 22% con numero due figli a carico con il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di €. 32.000,00;
 - 44% con numero tre figli a carico con il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di €. 35.000,00;
 - 100% con oltre 4 figlio con il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di €. 38.000,00.
2. Ai fini della fruizione dell'agevolazione prevista nel presente articolo il contribuente dovrà presentare apposita istanza, entro il 31 Marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del tributo, corredata dalla dichiarazione sostitutiva sull'entità dell'Indicatore ISEE.
3. Le agevolazioni, di cui presente articolo, sono iscritte in bilancio annuale, come autorizzazione di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivante dalla fiscalità dell'Ente. Nel caso in cui vengano presentate istanze che nel loro complesso superino la previsione del bilancio sarà

dato ordine di priorità, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, la data di presentazione dell'istanza.

Articolo 21 **CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente.

Articolo 22 **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali come:
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
 - Pago PA.La Giunta Comunale annualmente con propria deliberazione stabilisce le quote percentuali di acconto/saldo, le rate e scadenze della Tassa.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto annuo non sia superiore ad euro 12,00.
4. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'avviso di pagamento dovrà contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un atto formale di richiesta di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine perentorio ivi indicato.
6. In mancanza di versamenti, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, come indicato nel successivo art. 25, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Articolo 23 **DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si

verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; i soggetti che esercitano attività economica dovranno comunicare nella dichiarazione l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente all'ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata a/r, PEC con firma digitale o tramite Spid/Cns accendendo allo Sportello Telematico Polifunzionale del sito del Comune. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio elettronico.
8. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti; rimane l'obbligo di presentazione per i soggetti non residenti o per i soggetti residenti ma con nuclei separati.
9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Articolo 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 25

ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno

sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione, oltre agli estremi per l'eventuale impugnazione/mediazione del provvedimento notificato. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 26 **RATEIZZAZIONI**

1. Per le somme dovute in base ai provvedimenti di accertamento il funzionario responsabile del tributo può concedere la rateizzazione delle somme nel caso in cui il soggetto passivo versi in condizioni economiche disagiate. Il soggetto interessato dovrà produrre istanza entro 40 gg dalla data di notifica del provvedimento di accertamento mediante apposito modulo predisposto dal servizio tributario allegando la documentazione richiesta che comprovi il disagio economico.
2. La rateizzazione viene concessa:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.

3. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione fino al giorno di effettivo pagamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta con l'applicazione dei relativi interessi. Il mancato pagamento entro il suddetto termine comporterà l'emissione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

Articolo 27 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai fini dell'attuazione della riscossione coattiva si fa rinvio a quanto disciplinato dall'art. 14 del vigente regolamento delle entrate.

Articolo 28
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 29
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 28, comma 4 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 22, comma 3, del presente regolamento.

Articolo 30
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.